



Comune di A L B A

NORME E DIRETTIVE
CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU
AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER LE AREE
MERCATALI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 69 del 22/07/2002 e s.m.i.

TITOLO I	6
NOME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.....	6
PARTE I.....	6
PREMESSA	6
Articolo 1	6
<i>Definizioni</i>	<i>6</i>
Articolo 2	7
<i>Prescrizioni generali.....</i>	<i>7</i>
PARTE II.....	8
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	8
Articolo 3	8
<i>Programmazione comunale.....</i>	<i>8</i>
Articolo 4	8
<i>Tipologie di mercato</i>	<i>8</i>
Articolo 5	9
<i>Esercizio del commercio itinerante.....</i>	<i>9</i>
Articolo 6	10
<i>Vendita diretta da parte di produttori agricoli.....</i>	<i>10</i>
PARTE III.....	11
REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	11
Articolo 7	11
<i>Sistema autorizzatorio.....</i>	<i>11</i>
Articolo 8	11
<i>Disponibilità dei posteggi.....</i>	<i>11</i>
Articolo 9	13
<i>Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.....</i>	<i>13</i>
Articolo 10	14
<i>Autorizzazioni di tipo a)</i>	<i>14</i>
Articolo 11	15
<i>Autorizzazioni di tipo b)</i>	<i>15</i>

Articolo 12	16
<i>Registro per le autorizzazioni</i>	16
PARTE IV	17
REGOLAMENTAZIONE	17
DELLE AREE MERCATALI	17
Articolo 13	17
<i>Aree per l'esercizio del commercio a cadenza settimanale</i>	17
Articolo 14	20
<i>Autorizzazioni temporanee programmate</i>	20
Articolo 15	21
<i>Aree per l'esercizio del commercio a cadenza ultramensile</i>	21
PARTE V	23
DISPOSIZIONI FINALI	23
Articolo 16	23
<i>Autorizzazioni temporanee od occasionali</i>	23
Articolo 17	23
<i>Superficie e dimensione dei posteggi</i>	23
Articolo 18	24
<i>Violazioni</i>	24
TITOLO II	25
REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI	25
PARTE VI	25
PREMESSA	25
Articolo 19	25
<i>Area di mercato e zone di vendita</i>	25
Articolo 20	25
<i>Disciplina generale dei mercati</i>	25
PARTE VII	26
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO	26
Articolo 21	26
<i>Sospensione e trasferimento temporaneo</i>	26
PARTE VIII	27
GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	27

Articolo 22	27
<i>Orario di mercato, norme generali</i>	27
Articolo 23	27
<i>Modalità di accesso degli operatori</i>	27
Articolo 24	28
<i>Circolazione pedonale e veicolare</i>	28
PARTE IX	29
REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	29
Articolo 25	29
<i>Concessione del posteggio</i>	29
Articolo 26	29
<i>Subingresso nel posteggio</i>	29
Articolo 27	30
<i>Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi</i>	30
Articolo 28	32
<i>Modalità di riassegnazione dei posteggi dei mercato</i>	32
Articolo 29	33
<i>Registro degli operatori sui mercati</i>	33
Articolo 30	33
<i>Modalità di registrazione</i>	33
Articolo 31	35
<i>Decadenza della concessione di posteggio</i>	35
Articolo 32	36
<i>Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio</i>	36
PARTE X	37
MODALITA' DI VENDITA	37
Articolo 33	37
<i>Obblighi dei venditori</i>	37
Articolo 34	38
<i>Attrezzature di vendita</i>	38

Articolo 35	38
<i>Collocamento delle merci</i>	38
Articolo 36	39
<i>Divieti</i>	39
Articolo 37	40
<i>Vendita di animali destinati all'alimentazione</i>	40
Articolo 38	40
<i>Atti dannosi agli impianti del mercato</i>	40
Articolo 39	40
<i>Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas</i>	40
Articolo 40	41
<i>Furti, danneggiamenti e incendi</i>	41
PARTE XI	42
ORGANI DI CONTROLLO	42
Articolo 41	42
<i>Vigilanza e gestione</i>	42
PARTE XII	43
NORME FINALI	43
Articolo 42	43
<i>Norme finali</i>	43
Articolo 43	43
<i>Canone, tasse e tributi comunali</i>	43
Articolo 44	43
<i>Disposizioni transitorie</i>	43

TITOLO I

**NOME E DIRETTIVE CONCERNENTI
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

PARTE I

PREMESSA

Articolo 1

Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per legge si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore dei commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte dei 12 novembre 1999, n. 28, disciplina, sviluppo ed incentivazione dei commercio in Piemonte, in attuazione dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera dei Consiglio Regionale dei 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, indirizzi regionali per la programmazione dei commercio su area pubblica, in attuazione dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Criteri Regionali”** la Delibera della Giunta Regionale dei 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 - Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative dei settore.

Articolo 2

Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, viene adottato il presente regolamento.
2. Questo, secondo quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definisce le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, gli spazi per le temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e le eventuali modifiche sono disciplinate dalle presenti norme.

PARTE II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3

Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento come disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Alba così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete primaria.

Articolo 4

Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e - 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le, forme alternative di commercio su area pubblica:
 - **Aree per l'esercizio del commercio a cadenza settimanale;**
 - **Aree per l'esercizio del commercio a cadenza ultramensile;**
 - **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee;**
 - **Aree per l'esercizio stagionale del commercio;**
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate si rimanda alle allegare planimetrie.

Articolo 5

Esercizio del commercio itinerante¹

1. E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, dei D. Lgs. 114/98.
2. Ai sensi dell'art. 28, sedicesimo comma, primo e secondo periodo del suindicato decreto, il commercio itinerante non può essere esercitato nel centro storico, nelle aree interne al perimetro delle aree mercatali ed in quelle contigue nei giorni di mercato, sotto i portici e sotto il porticato delle chiese ed in loro prossimità, di fronte al cimitero salvo autorizzazione, a meno di 150 metri dai luoghi di culto, dagli uffici pubblici e dalle caserme, nelle aree pubbliche insistenti su strade su cui sia stabilito un divieto di sosta o dove la stessa non sia permessa a norma del D. Lgs 285/1992.
Di norma il commercio itinerante può essere esercitato solo nelle seguenti zone:
 - Mussotto area adiacente rotatoria di Corso Canale Fornace Casetta
 - Corso Piave parcheggio antistante Alba Village
 - Corso Langhe parcheggio adiacente Palazzetto dello sport
 - Via Ognissanti zona parcheggio Ferrero
 - Corso Asti area antistante spaccio tessuti Miroglio
 - Corso Europa area mercatale
3. I commercianti possono esercitare l'attività di vendita in forma itinerante tra le ore **07,30** e le ore **19,30** con esclusione dei giorni festivi e dei giorni di mercato nelle aree interessate dallo stesso. È obbligatorio il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti in materia.
4. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
5. Nel rispetto dei precedenti commi ed ai sensi dell'art. 49 lettera d), del D. L.vo 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti da concessione le occupazioni suolo, effettuate ai fini suddetti, che non superino il periodo massimo di 1 ora; la sosta o occupazione nello stesso punto non può essere ripetuta nello stesso giorno e comunque tra un punto e l'altro deve intercorrere una distanza di almeno 500 metri.

¹ Modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 08/06/2010

Articolo 6

Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, nel rispetto della legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni nonché del D. l.vo 18 maggio 2001, n. 229.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, dei D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti, ai sensi dell'art 4 del D.L.vo 18 maggio 2001, n.° 228, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.
4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle attende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III

REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7

Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dei D. Lgs. 114/98, il Comune rilascia le autorizzazioni per l'esercizio dei commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Comune rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservata sull'area di mercato.
3. Il Comune rilascia le autorizzazioni per l'esercizio dei commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8

Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree destinate al commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto, entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio dei commercio su aree pubbliche.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
- **L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
 - **L'elenco dei posteggi disponibili;**
 - **Il numero che li identifica;**
 - **L'esatta collocazione di ciascuno;**
 - **Le dimensioni e la superficie;**
 - **Il settore merceologico di appartenenza;**
 - **L'eventuale collegamento alla rete tecnologica;**
 - **Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;**
 - **L'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;**
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando
6. Prioritariamente rispetto all'adozione del bando il Comune esamina le istanze di miglioria ai sensi del secondo comma, capo I, titolo IV della DGR 2 aprile 2001, n. 32-2642.
7. E' consentito ai concessionari di posteggio lo scambio consensuale dello stesso nel rispetto del comma 9 del capo II, titolo IV della DGR 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Articolo 9

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - **Ufficio competente alla gestione della pratica;**
 - **Oggetto del procedimento;**
 - **Persona responsabile del procedimento;**
 - **Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
 - **Termine di conclusione del procedimento.**
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire

autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10

Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni qualora il mercato sia composto da più di 30 banchi, 2 autorizzazioni qualora il mercato sia composto da un numero di banchi pari o inferiore a 30. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - **Il numero dell'area mercatale;**
 - **Il numero dei posteggio;**
 - **Il settore o i settori merceologici;**
 - **Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98;**
 - **Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98;**
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unicamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e dei risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11

Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza dei richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare dei Ministero dei Commercio n. 3506/c dei 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio dei consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, dei D. Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12

Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 114/98, e predispone una apposita forma di registrazione in cui sono annotati i dati delle stesse:
 - Le generalità del titolare;
 - L'indirizzo di residenza;
 - Il tipo di autorizzazione;
 - Il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - Il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - Il codice fiscale;
 - La partita I.V.A.;
 - Volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
 - Revoca del titolo autorizzativo;
 - Estensione merceologica dell'autorizzazione;
 - Estremi della concessione del posteggio;
 - Decadenza della concessione del posteggio;
 - Cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
 - Sospensione conseguente la violazione di norme o regolamenti;
 - Rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi;

PARTE IV

REGOLAMENTAZIONE

DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13²

Aree per l'esercizio del commercio a cadenza settimanale

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, dei D. Lgs. 114/98, sono determinati l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche con offerta integrata di alimenti e non.
2. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nella planimetria allegata e sull'autorizzazione.
3. Per la disciplina dei posteggi assegnati ai produttori si rinvia al regolamento apposito approvato con D. C. C. n. 100 del 24/07/2000.
4. Al fine di garantire il miglior servizio e la tutela delle norme igienico sanitarie i mercati sono suddivisi in settore alimentare e non alimentare, è fatto divieto di occupazione dei posti occasionalmente liberi, dotati di impianti tecnologici, da parte di esercenti appartenenti a settore diverso.
Al fine di consentire il rispetto delle norme igienico sanitarie sono disponibili negli appositi pozzetti idonei connettori atti alla fornitura di energia elettrica:

Piazza O. Cagnasso	n. 54
Corso Europa	n. 8
Borgo Moretta	n. 8

² Modificato con deliberazione C.C. n. 96 del 27/12/2012

5. AREE N. 1 – N. 2

AREE:	AREA 1	AREA 2
UBICAZIONE	CENTRO STORICO	PIAZZA MERCATO ORTOFRUTTICOLO
GIORNO DI SVOLGIMENTO	SABATO ANCHE FESTIVO CON ESCLUSIONE DI: NATALE, SANTO STEFANO, 1° GENNAIO, FERRAGOSTO, 1° NOVEMBRE,	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	N° POSTEGGI 208	N° POSTEGGI
ALIMENTARI ALLACCIATI	28	-
ALIMENTARI NON ALLACCIATI	26	-
NON ALIMENTARI	145	-
MACCHINE AGRICOLE	-	20
<i>PRODUTTORI AGRICOLI ALLACCIATI</i>	3	-
ORARI	06.30 – 14	08 - 14

Sono istituite le seguenti aree di parcheggio dei mezzi degli operatori:

- Via Cuneo (n. 8 stalli)
- Via XX Settembre (n. 3 stalli)
- Via Giacosa (n. 3 stalli)
- Via Gioberti (n. 4 stalli)
- Via Paruzza (n. 3 stalli)
- Piazza Falcone (n. 17 stalli)

6. AREA N. 3

UBICAZIONE	PIAZZA CAGNASSO
GIORNO DI SVOLGIMENTO	MARTEDI' ESCLUSO I FESTIVI
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	N° POSTEGGI 50
ALIMENTARI ALLACCIATI	9
<i>ALIMENTARI NON ALLACCIATI:</i>	10
NON ALIMENTARI	24
PRODUTTORI AGRICOLI ALLACCIATI	-
ORARI	06.30 - 14

7. AREA N. 4

UBICAZIONE	BORGO MORETTA
GIORNO DI SVOLGIMENTO	MERCOLEDI' ESCLUSO I FESTIVI
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	N° POSTEGGI 15
ALIMENTARI ALLACCIATI	3
<i>ALIMENTARI NON ALLACCIATI</i>	1
NON ALIMENTARI	9
PRODUTTORI AGRICOLI ALLACCIATI	6
ORARI	06.30 - 14

8. AREA N. 5

UBICAZIONE	PIAZZA CAGNASSO
GIORNO DI SVOLGIMENTO	GIOVEDI' ESCLUSO I FESTIVI
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	N° POSTEGGI 79
ALIMENTARI ALLACCIATI	11
<i>ALIMENTARI NON ALLACCIATI</i>	11
NON ALIMENTARI	54
PRODUTTORI AGRICOLI ALLACCIATI	-
ORARI	06.30 - 14

9. AREA N. 6

UBICAZIONE	CORSO EUROPA
GIORNO DI SVOLGIMENTO	VENERDI' ESCLUSO I FESTIVI
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	N° POSTEGGI 21
ALIMENTARI ALLACCIATI	5
<i>ALIMENTARI NON ALLACCIATI</i>	3
NON ALIMENTARI	10
PRODUTTORI AGRICOLI ALLACCIATI	8
ORARI	06.30 - 14

Articolo 14³

Autorizzazioni temporanee programmate

Ai sensi dell'art.28, comma 15, secondo capoverso, del D.Lvo 31 maggio 1998, n. 114, sono determinate le seguenti aree per l'esercizio temporaneo del commercio:

1. Mercatino dell'usato e dell'antiquariato, svolgimento:

Venerdì nei mesi di giugno, luglio, agosto;

Area:

Corso Langhe, tratto tra Viale Vico e piazzale Madonna Moretta

Tipologie merceologiche ammesse:

usato, antiquariato minore, modernariato, artigianato locale e non;

Modalità di partecipazione:

essere in possesso di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D. Lvo 114/98;

richiesta di partecipazione;

assegnazione del posteggio in base all'anzianità effettiva;

Dimensione e numero posteggi:

di norma 70 posteggi di dimensione m. 5x3;

Orari:

arrivo entro le ore 18,30

sgombero entro le ore 24

Assegnazione dei posteggi disponibili:

tra le ore 19,30 e le 20;

Gli operatori sono obbligati a permanere nel mercato fino alle ore 22,30.

2. Bancarelle di Albauno, svolgimento:

mesi di giugno e luglio;

Area: Corso Piave, tratto tra via D. Scaglione e Viale Vico;

Tipologie merceologiche ammesse:

commercio locale e prodotti tipici;

Modalità di partecipazione:

essere titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio;

Orari: tra le ore 19 e le ore 24;

3. Prodotti di stagione:

Area: Piazza Savona, Piazza Mercato ortofrutticolo, Corso Canale 2, Piazzale del cimitero limitatamente ai fiori;

4. Dolciumi, torroni:

Area: Piazza Garibaldi, Piazza Medford, Piazza Savona;

³ Modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 28/05/2013

5. **Generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli a ciò attrezzati ed adibiti (cosiddetti autobanchi):**

Area: Piazza Sarti.

Modalità di partecipazione:

essere in possesso di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D. Lvo 114/98 e di autorizzazione per occupazione suolo pubblico.

Requisiti vincolanti:

l'attività di commercio e somministrazione dovrà essere esercitata a mezzo di veicoli e attrezzature mobili in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza. Tali attrezzature dovranno essere posizionate e rimosse di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività. In nessun modo potranno essere utilizzate strutture ancorate in modo permanente o anche solo precario al suolo. Inoltre non potranno essere posizionati ed utilizzati, né all'interno né all'esterno dello spazio assegnato, tavolini e sedie.

Periodo :

dal mese di maggio al mese di settembre

Orari:

dalle ore 23,00 alle ore 04,00

Articolo 15

Aree per l'esercizio del commercio a cadenza ultramensile ⁴

Mercati straordinari:

in occasione di particolari festività o esigenze, sentito il parere delle associazioni di categoria, il Sindaco può istituire mercati straordinari.

Il Comune può autorizzare lo svolgimento dei mercati anche nei giorni festivi, visto il calendario annuale presentato entro il mese di gennaio dalle associazioni di categoria. In ogni caso la fine dell'attività commerciale, che coincide con l'abbandono del posteggio da parte dell'esercente, è stabilita alle ore 13.

Mercato ambulante di ottobre, svolgimento: le prime 4 domeniche di ottobre, salvo deroghe

1. Aree:

- Piazza Rossetti prodotti del settore alimentare, salvo specifiche deroghe
- Piazza Cagnasso – prodotti del settore alimentare e non, salvo specifiche deroghe;
- Piazza Garibaldi - prodotti del settore alimentare tipici (solo per la parte di piazza compresa destinata alla sosta regolamentata con zona disco e area

⁴ Modificato con deliberazione C.C. n. 99 del 23/12/2013

pedonale e con esclusione della terza domenica di ottobre) per la parte restante della piazza prodotti alimentari;

- Piazza San Francesco con esclusione della terza domenica di ottobre;
- Piazza U. Prunotto - ex mercato ortofrutticolo (esclusivamente per i produttori di miele e frutti stagionali);
- Piazza Savona (area ZTL solo prodotti alimentari tipici) esedre settore non alimentare con esclusione dell'abbigliamento;
- Piazza Pertinace - prodotti del settore alimentare tipici e tradizionali;
- Via Snider – area antistante palazzo di giustizia settore alimentare prodotti tipici e tradizionali;
- Via don Alberione;
- Corso Italia
- Corso Langhe (fino all'incrocio con Via Dei Partigiani)
- Corso Piave (fino all'incrocio con Via D. Scaglione)
- Viale Vico

2. Modalità di partecipazione:

- Essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98.
- Invio della richiesta di partecipazione almeno 60 giorni prima della 1^a domenica di ottobre.
- Assegnazione del posteggio in base all'anzianità effettiva collegata all'autorizzazione.

3. Dimensione posteggi:

- Di norma mt. 7 x 4.

4. Orari:

- Arrivo entro le ore 7,30
Sgombero entro le ore 20,30.

5. Divieti specifici:

- Non commercializzare prodotti che possano offendere il pudore;
- Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori così come indicato dall'art. 28, comma 15, ultimo capoverso del D. Lgs. 114/98, nonché dal titolo III, capo I, punto 4, della D.G.R. n. 32 2642 del 02/04/2001, in piazza Savona (Ztl), piazza Garibaldi area di sosta regolamentata a disco e area pedonale, piazza San Francesco, nella fascia prospiciente via Cavour per una profondità di metri 10, è consentita la vendita di soli generi alimentari e prodotti tipici della Regione Piemonte”.
- Fatti salvi gli esercizi di vendita di prodotti stagionali già autorizzati in passato, in piazza Savona è fatto divieto di utilizzare negozi mobili, di cui alla lettera e), secondo comma, dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002, od automezzi di qualsiasi genere.
- L'esposizione e la commercializzazione delle merci è effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in modo ordinato e decoroso.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Autorizzazioni temporanee od occasionali

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 17

Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci.

3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 18

Violazioni

1. Fuori dai casi previsti da leggi speciali per le violazioni alle norme del D. l.vo 114/98 o del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 23 e 29 della legge. Nei casi in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'attività questa viene comminata, in caso di recidiva specifica, trascorsi trenta giorni dalla data della violazione, per un periodo non inferiore a 48 ore; in caso di ulteriore recidiva nell'arco di dodici mesi il periodo di sospensione è pari alla metà del massimo edittale. Il periodo di sospensione decorre dal decimo giorno successivo alla notifica del provvedimento.

TITOLO II
REGOLAMENTO PER LE AREE
MERCATALI
PARTE VI
PREMESSA

Articolo 19

Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti indicati nei precedenti articoli.
2. Di norma nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso, i veicoli non possono comunque coprire vetrine od altre attività commerciali.

Articolo 20

Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 21

Sospensione e trasferimento temporaneo

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente le indicazioni delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamento o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.
3. Qualora la manifestazione o l'intrattenimento non comportino sospensione o trasferimento dei mercati o di parti degli stessi ma semplice riorganizzazione della dislocazione dei posteggi all'interno dell'area o di una contigua, la giunta comunale, con preavviso di 15 giorni alle associazioni di categoria ed agli esercenti, dispone le modifiche suddette.

PARTE VIII

GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 22

Orario di mercato, norme generali

1. L'accesso all'area di mercato è consentito non prima delle ore 06.30 e non oltre le ore 7,30; terminato lo scarico delle merci e comunque entro le ore 7,45 i mezzi di trasporto devono essere spostati; il posteggio deve essere lasciato completamente sgombro di merci ed attrezzature alla chiusura dell'attività di vendita e comunque non oltre le ore 14;
2. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'orario stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
3. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività dei mercato, che **gli operatori, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12 pena il conteggio dell'assenza.**
4. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 23

Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Gli operatori commerciali devono garantire in qualsiasi momento il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza

Articolo 24

Circolazione pedonale e veicolare

1. **Dalle ore 06 alle ore 14,30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato**, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa ai regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno dei posteggio regolarmente a disposizione dei concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni dei posteggio loro assegnato e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 19, terzo comma.
4. Nelle aree mercatali è collocata la segnaletica verticale fissa indicante i divieti o le limitazioni al traffico e sosta.

PARTE IX

REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 25

Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione dei posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.
3. La concessione dei posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione dei posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correnti alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 26

Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 27

Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 22, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 22, comma 1, comunque non oltre le ore 8 nel caso di esposizione di macchine agricole, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nella mezz'ora immediatamente successiva all'orario di accesso dei titolari autorizzati
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale nonché delle attrezzature di vendita relative al titolare dell'autorizzazione, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - **Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;**
 - **Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**
 - **Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;**
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera e dal tesserino di spunta, rilasciato dal Comune.

6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo dei posteggi assegnati in concessione decennale, fino al massimo stabilito dal terzo comma dell'art. 10. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 60 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 24, comma 1.
13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera dei posteggi.
15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata per coloro che debbono utilizzare la rete tecnologica.

16. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 28

Modalità di riassegnazione dei posteggi dei mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 29

Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unicamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'ufficio commercio.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - **le generalità del titolare**
 - **la tipologia merceologica consentita**
 - **gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica**
 - **gli estremi del decreto di concessione dei posteggio**
 - **le dimensioni dei posteggio e la superficie assegnata**
 - **la data di scadenza della concessione dei posteggio**
4. Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 30

Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 41 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori dei mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 22.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), dei D. Lgs. 114/98, gli operatori dei mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione dei posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificativi previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a seguito delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti dei termine previsto, a pena di decadenza della concessione dei posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
11. In aggiunta alle cause giustificativi di assenza dai posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) dei D. Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dei posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 31

Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli operatori preposti alla vigilanza di cui all'articolo 41 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento dei registro di cui all'articolo 29.
2. Accertato il mancato utilizzo dei posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'ufficio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale - Servizio di igiene pubblica - competente per territorio.

Articolo 32

Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza. desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X

MODALITA' DI VENDITA

Articolo 33

Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusiva mente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, o depositati nelle vicinanze del posteggio. Il cartone deve essere lasciato piegato in modo ordinato, legato o all'interno di uno scatolone, per permettere la raccolta differenziata nelle vicinanze del posteggio. È vietato immettere rifiuti solidi o liquidi nelle caditoie o griglie stradali, pertanto, le acque di lavaggio, con esclusione di olii, prodotti chimici, ecc., devono essere scaricate nella rete fognaria. Tutti gli operatori del mercato ortofrutticolo e alimentare di P.zza O. Cagnasso devono conferire, in modo differenziato, in un apposito cassone multiscoperto predisposto dal Comune, gli scarti organici ed alimentari nonché le cassette vuote in legno e plastica.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 34

Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non potranno sporgere oltre 1 metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato; l'altezza minima delle stesse è fissata in metri 2,50. E' possibile derogare nei casi in cui non si arrechi disturbo al traffico veicolare, pedonale ed alle attività commerciali.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 35

Collocamento delle merci

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma sui banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt 1 dal suolo.

4. Le merci esposte appese non possono sporgere al di là del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.

Articolo 36

Divieti

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Sanità, recante "requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
5. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.
6. E' vietato bandire con altoparlanti od altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale.
7. E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante salvo il rilascio di concessione di posteggio.

Articolo 37

Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Fatto salvo le deroghe prescritte dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002, nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, sviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 38

Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 39

Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unicamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 40

Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.
2. Gli operatori commerciali sono responsabili di qualsivoglia danno causato dalle loro attrezzature o da quelle in uso.

PARTE XI

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 41

Vigilanza e gestione

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - **sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;**
 - **gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;**
 - **rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio. con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;**
 - **far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);**
 - **far osservare il rispetto del presente regolamento;**
 - **il comune può discrezionalmente affidare la gestione dei servizi strumentali allo svolgimento del mercato o della fiera, nonché le operazioni materiali non istituzionali, a personale esterno nelle forme previste dalla legge;**

PARTE XII

NORME FINALI

Articolo 42

Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 43⁵

Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento delle tasse connesse all'occupazione del suolo pubblico, alla nettezza urbana, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal Comune.
2. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle tasse di cui al comma 1, o delle quote di recupero spese per l'utilizzo di luce, acqua o altri servizi, comporta la sospensione dell'attività di vendita sull'area mercatale per un numero non superiore a venti giorni, previo avvio procedimento di costituzione in mora non inferiore a 30 giorni.
3. Non sarà accettata la comunicazione di subingresso e la conseguente occupazione di posteggio del subentrante qualora il dante causa non dimostri di essere in regola con il pagamento di quanto indicato al comma 2.
4. In caso di mancata presentazione annuale della documentazione relativa alla regolarità contributivo/fiscale da parte dell'operatore assegnatario di posteggio, verranno applicate le sanzioni previste dalla DGR 20-380/2010.
5. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione dei banchi direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
6. Ogni altra occupazione è comunque soggetta al pagamento delle tasse o di quanto dovuto.

Articolo 44

Disposizioni transitorie

1. Agli effetti del terzo comma dell'art. 30 della legge i soggetti, titolari di autorizzazione per effetto di normative previgenti, con ininterrotta frequenza ai mercati od alle fiere, hanno diritto alla regolarizzazione della loro posizione giuridica.

⁵ Modificato con deliberazione C.C. n. 96 del 27/12/2012